

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 concernente:

Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

IL Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove tra le giovani generazioni la diffusione di una cultura del rispetto della dignità dell'individuo e di condanna di ogni genere di discriminazione.
2. La Regione, in particolare, promuove la diffusione dei valori di civiltà e della cultura di legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.
3. La Regione, inoltre, promuove l'informazione e sostiene l'educazione ai nuovi media quale fondamentale strumento per l'uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione delle strategie comunicative impiegate dai soggetti utilizzatori.

Art. 2

(Piano delle politiche regionali integrate di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione approva il piano delle politi-

che regionali integrate di informazione e di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyber pedofilia.

2. Il piano in particolare contiene:

- a) lo studio del contesto che comprende l'analisi e la valutazione della realtà regionale e la descrizione degli interventi in atto e programmati negli ambiti indicati al comma 5, evidenziando le sinergie con le previsioni del piano;
- b) l'individuazione specifica degli interventi di cui all'articolo 3 da sostenere nel periodo considerato;
- c) gli strumenti e le modalità atte a garantire il coordinamento degli interventi previsti dal piano con quelli indicati al comma 5;
- d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;
- e) gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7;
- f) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi sottesi agli interventi di cui alla lettera b) e le metodologie da adottarsi per la valutazione degli effetti relativi agli interventi medesimi.

3. La Giunta regionale, sentiti gli Organismi regionali di garanzia per quanto attiene alle previsioni di cui alla lettera e) del comma 2, presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. Il piano è predisposto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di istruzione in coerenza con le risultanze delle analisi, dei monitoraggi e delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6 e con le indicazioni del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

4. Il piano ha una validità di medio periodo e comunque non inferiore a tre anni. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato anche prima della sua scadenza.

5. I programmi degli Organismi regionali di garanzia indicati nella legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) nonché i piani, i programmi regionali generali e setto-

riali, in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sanità e sociale individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi delle finalità di questa legge, tenendo conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2.

Art. 3 *(Interventi)*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili sono concessi contributi per il finanziamento dei seguenti interventi:
 - a) promozione di iniziative di carattere educativo sui temi della gestione dei conflitti e del rispetto reciproco, della diversità e di genere;
 - b) realizzazione di campagne di prevenzione, di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla gravità e alle conseguenze del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni;
 - c) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale sulle conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video e sulle modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo;
 - d) organizzazione di corsi di formazione dei docenti e dell'altro personale scolastico, degli educatori e delle figure che svolgono la funzione genitoriale, anche attraverso il potenziamento delle "scuole per genitori", volti a garantire l'acquisizione di idonee pratiche educative e competenze psicologiche per attuare un'efficace azione preventiva e di contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge;
 - e) progetti all'interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità;
 - f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto di questa legge, quali servizi di ascolto, anche telefonici, ivi compreso il numero verde regionale e punti di accesso telematici;

g) progetti per il sostegno alle vittime, il recupero degli autori e degli spettatori degli atti di bullismo, cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia.

2. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale e gli ordini professionali.
3. Le iniziative, i progetti e le azioni indicati al comma 1 individuano gli specifici risultati attesi con riguardo agli indicatori di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 e la metodologia di verifica dei risultati adottata.

Art. 4 *(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3:
 - a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
 - b) Comuni singoli e associati;
 - c) Ambiti territoriali sociali, di seguito ATS, anche in forma associata;
 - d) Aziende del servizio sanitario regionale;
 - e) soggetti del Terzo settore, operanti nelle Marche da almeno due anni nel campo educativo, del disagio sociale dei minori e in quello del contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge;
 - f) associazioni sportive operanti nelle Marche, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Art. 5 *(Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia)*

1. E' istituito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, quale organismo di raccordo e concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate da questa legge.
2. Il Comitato esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:
 - a) raccoglie e conserva i dati attinenti ai fenomeni oggetto di questa legge;

- b) effettua l'analisi della realtà regionale attraverso lo studio dei dati di cui alla lettera a);
 - c) svolge il monitoraggio delle attività di carattere educativo poste in essere nell'intero territorio regionale dai vari soggetti per la prevenzione e il contrasto sui fenomeni oggetto di questa legge e ne informa la Giunta regionale con relazione annuale;
 - d) mantiene un rapporto di costante consultazione con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
 - e) promuove la creazione di una rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nelle politiche indicate da questa legge;
 - f) formula proposte in merito al piano di cui all'articolo 2;
 - g) collabora alla redazione della relazione di cui al comma 1 dell'articolo 8.
- 3. Il Comitato è composto da:**
- a) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il Presidente della Commissione assembleare permanente competente per materia o suo delegato;
 - c) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
 - d) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), di seguito CORECOM, o suo delegato;
 - e) il Presidente della Consulta regionale dei giovani di cui alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili) o suo delegato;
 - f) due rappresentanti della Consulta regionale sull'immigrazione di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati), individuati nel rispetto della pluralità delle culture e delle confessioni religiose, anche all'esterno dei propri componenti;
 - g) il Presidente della Consulta regionale per la famiglia di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) o suo delegato;
 - h) un rappresentante degli ATS indicato dal coordinamento dei Coordinatori d'ambito;
 - i) due rappresentanti del Terzo Settore, designati dal Forum;
 - l) due dirigenti o loro delegati designati dalla Giunta regionale.
- 4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti posti all'esame:**
- a) esperti designati dalle Università marchigiane e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medialità e delle comunicazioni sociali telematiche;
 - b) operatori della rete internet;
 - c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni delle Marche o suo delegato;
 - d) rappresentanti del Servizio regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni;
 - e) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.
- 5. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti. La deliberazione costitutiva ne definisce anche le modalità di funzionamento.**
- 6. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.**
- 7. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.**

Art. 6

(Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni)

- 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il CORECOM, tenuto conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2:**
- a) effettua indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
 - b) attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
 - c) promuove campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia;
 - d) promuove campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" (hatespeech) e delle "false notizie" (fake news).

2. La relazione del CORECOM di cui all' articolo 4 della l.r. 30/2016 contiene la specifica indicazione delle attività indicate al comma 1 e dei risultati conseguiti con particolare riferimento agli obiettivi di educazione all'uso dei media, al riconoscimento delle notizie false e di odio e alle modalità per evitarne la diffusione.

Art. 7

(Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)

1. E' istituita, nel mese di novembre, la "Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia".
2. In occasione della giornata indicata al comma 1 la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale organizzano iniziative per promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sui fenomeni oggetto di questa legge, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, gli Organismi regionali di garanzia e la Consulta regionale degli studenti.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) gli interventi e le azioni realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
- b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;
- c) le attività ed i servizi di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, comunque presenti sul territorio regionale nonché dei servizi di

presa in carico dei soggetti coinvolti nelle dinamiche del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, sulla base del monitoraggio effettuato dal Comitato di cui all'articolo 5;

- d) le specifiche modalità di costituzione della rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nella realizzazione delle politiche indicate da questa legge e i soggetti che vi aderiscono;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2, con quelli indicati al comma 5 dello stesso articolo.
2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 nonché le relazioni degli Organismi regionali di garanzia di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2016, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia nonché della diffusione di notizie false e messaggi di odio.
3. L'Assemblea legislativa provvede, inoltre, a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2018 i finanziamenti relativi agli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 sono erogati secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
2. Il primo piano di cui all'articolo 2 è adottato per gli anni 2019/2020 ed ha carattere sperimentale.
3. Ai fini della prima costituzione del Comitato di cui all'articolo 5 il dirigente della competente struttura della Giunta regionale richiede le designazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le quali devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale costituisce il Comitato con la presenza della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.

Art. 10*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione di questa legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2018 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 iscritta in aumento della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", del Bilancio di Previsione 2018/2020.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento già iscritto nel Bilancio di Previsione 2018/2020 a carico della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato", di euro 60.000,00 relativamente all'anno 2018 e di euro 100.000,00 relativamente a ciascuno degli anni 2019 e 2020.
3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate annualmente con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 06/08/2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 2, comma 3**

Il testo dell'articolo 3 della l. 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), è il seguente:

“Art. 3 (*Piano di azione integrato*) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il

termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Nota all'art. 6, comma 2

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), è il seguente:

“Art. 4 (*Programma di attività e relazioni consuntive*) - 1. Ciascun Organismo presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale:

- a) entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo;
- b) entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.”

Nota all'art. 7, comma 2

Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della l. 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), è il seguente:

“Art. 4 (*Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico*) - *Omissis*

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Omissis”

Nota all'art. 8, comma 2

Per il testo dell'articolo 4 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), vedi nella nota all'articolo 6, comma 2.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Giacinti, Volpini, Urbinati, Busilacchi, Micucci, Giancarli, del 18 ottobre 2017, n. 165;
- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Marconi del 24 marzo 2016, n. 44;
- Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 24 luglio 2018;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2018, n. 106.

Legge regionale 6 agosto 2018, n. 33 concernente:

Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

IL Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione rifiuti (PRGR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 128 del 14 aprile 2015, promuove la riduzione della dispersione in mare dei rifiuti plastici e del loro conseguente spiaggiamento, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'attività di pesca e acquacoltura, e favorisce l'adozione di cicli produttivi a basso impatto ambientale.

Art. 2
(Azioni regionali)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, questa legge, in coerenza con la Strategia europea per le materie plastiche in un'Economia Circolare di cui alla Comunicazione della Commissione COM (2018) 28 final del 16 gennaio 2018, prevede e favorisce azioni e strumenti finalizzati a:
 - a) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori del settore sul tema dei rifiuti plastici in mare e sulle spiagge con un approccio integrato che contempli i temi ambientali, economici e sociali, con particolare attenzione alla problematica dell'abbandono dei rifiuti;
 - b) favorire la raccolta nelle aree portuali dei rifiuti plastici derivanti dall'attività di pesca, raccolti anche in modo accidentale, ed acquacoltura e la loro gestione al fine di un successivo trattamento;
 - c) inserire nelle aree portuali sistemi di raccolta differenziata finalizzati al successivo recupero dei rifiuti di cui alla lettera b) anche mediante adeguamento dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico);
 - d) quantificare gli impatti ambientali determinati dalla dispersione in mare e dal conseguente spiaggiamento dei rifiuti di cui alla lettera b) mediante la sperimentazione di adeguati sistemi di tracciamento;
 - e) eliminare l'impatto determinato dalla dispersione in mare dei materiali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di pesca e acquacoltura, attraverso l'adozione di tecniche che garantiscano la migliore sostenibilità.

Art. 3
(Tavolo tecnico istituzionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo tecnico istituzionale già istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge regio-